

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 16/03/2021

FATTO

Il cliente afferma nel ricorso di aver stipulato con l'intermediario il 16/02/2011 il contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n. **088, estinto anticipatamente il 28/02/2015, e che in sede di conteggio estintivo veniva riconosciuto solo il rimborso di € 1.510,72. Ritiene che, in virtù della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019 e del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, il consumatore in caso di estinzione anticipata ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*. Conferma di aver ricevuto il rimborso parziale del premio assicurativo per € 163,59. Chiede pertanto il rimborso di € 2.983,99 a titolo di commissioni, oneri assicurativi e spese di istruttoria, oltre al rimborso degli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario sostiene:

- che il contratto in questione, stipulato il 16/02/2011, è stato estinto alla 48esima rata in data 28/02/2015;
- di aver rimborsato in sede di conteggio estintivo € 1.510,72 a titolo di ratei non maturati e di aver offerto in riscontro al reclamo l'ulteriore somma di € 733,02, non accettata dal cliente;
- la conformità del proprio operato in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite tempo per tempo dalla Banca d'Italia e la non applicabilità nel caso di specie della cd.

sentenza Lexitor;

- che le commissioni di intermediazione sono costi per servizi accessori non obbligatori e non sono retrocedibili in quanto trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore creditizio per la remunerazione delle attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito; a comprova del pagamento effettuato, si allega la fattura emessa dal mediatore e il bonifico disposto in data 24/03/2011 dall'intermediario (cfr. all.ti 6 e 7, ctd);
- che le commissioni di attivazione hanno natura *up front* e sono percepite a copertura delle prestazioni e gli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende;
- che le commissioni di gestione sono state rimborsate secondo i criteri di calcolo secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, ovvero secondo il criterio di costo ammortizzato (IAS 39); le condizioni generali di contratto ne prevedono il rimborso per la sola quota non maturata e all'interno del piano di ammortamento viene esplicitato il criterio di maturazione delle commissioni;
- la disponibilità, in via subordinata, a rimborsare l'ulteriore somma di € 733,02;
- che le spese di istruttoria fanno riferimento ad una mera e formale attività di pre-analisi, quindi non hanno natura ricorrente a carico della cliente;
- che in merito alla polizza rischio vita, la compagnia assicurativa ha comunicato di aver già rimborsato € 163,59, secondo il criterio di calcolo indicato nel fascicolo informativo (cfr. all.to 9, ctd).

Chiede il rigetto integrale del ricorso.

DIRITTO

Il conteggio estintivo e la liberatoria in atti confermano l'avvenuta estinzione del prestito con effetti al 30/09/2016, dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 complessive.

Si rileva l'intervento di un mediatore creditizio cui la cliente ha conferito l'incarico di mediazione il giorno precedente a quello di sottoscrizione del finanziamento, nonché di un agente in attività finanziaria che sottoscrive per l'identificazione del cliente.

Il cliente chiede inoltre il rimborso *pro quota* del premio assicurativo: il contratto in merito rinvia ai criteri indicati nelle condizioni generali di assicurazione, che il cliente nella proposta di assicurazione (cfr. all.ti ctd., pag. 52) dichiara di aver ricevuto.

La data di sottoscrizione (16/02/2011) della proposta di assicurazione coincide con quella della stipula del contratto di finanziamento, mentre il fascicolo informativo prodotto reca una data non coerente con quella di stipula. L'intermediario infatti allega copia del fascicolo informativo, contenente le CGA, aggiornato al 10/2013 (cfr. all.ti ctd., pag. 53).

Secondo i più recenti orientamenti condivisi da Collegi, con riguardo al rimborso dei premi assicurativi, si applicano le condizioni polizza richiamate nel contratto di finanziamento, in quanto tali condizioni indicano il criterio di rimborso, sebbene non indichino anche la formula di calcolo. Nel caso di specie, osserva il Collegio che le condizioni generali allegate sono di due anni successive rispetto alla data di sottoscrizione della polizza assicurativa, pertanto non si procederà nel conteggio con l'applicazione del criterio contrattuale di rimborso, ma con il criterio del *pro rata temporis*.

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai **costi up front**, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 20.346,66	Tasso di interesse annuale	4,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	206,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/03/2011	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,07%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				300,00	Upfront	38,07%	114,22		114,22
Commissioni di attivazione (B)				781,96	Recurring	60,00%	469,18		469,18
Commissioni di gestione (C)				2.766,04	Recurring	60,00%	1.659,62	1.510,72	148,90
Commissioni di intermediazione (F)				3.559,68	Upfront	38,07%	1.355,23		1.355,23
Premio vita (G)				356,00	Recurring	60,00%	213,60	163,59	50,01
Totale									2.137,54

L'importo così calcolato non coincide con la somma richiesta, poiché il cliente ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci del contratto chieste a rimborso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.138,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA